

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1113 DELLA COMMISSIONE****del 6 maggio 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, la Croazia, la Lettonia, la Lituania, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Finlandia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti.
- (3) È opportuno pubblicare l'elenco aggiornato completo delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 1236/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> GUL 200 del 30.7.2005, pag. 1.

